



Incremento del minimo contrattuale conglobato per Comandanti e Direttori di macchina

Ai Comandanti e Direttori di macchina per i quali trova applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri è riconosciuto lo stesso incremento del minimo contrattuale conglobato convenuto per le medesime qualifiche nel rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 2003 per i Capitani di Lungo Corso al Comando e Capitani alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e delle Società del Gruppo Tirrenia non in Regolamento Organico.

CONFITARMA



FEDARLINEA



U.S.C.L.A.C.



U.N.C.Di.M.



VERBALE DI ACCORDO 5 GIUGNO 2007

Per il rinnovo del CCNL per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e delle Società del Gruppo Tirrenia non in regolamento organico

Il giorno 5 giugno 2007, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate la Confitarma, rappresentata dal dott. Stefano Messina con l'assistenza del dott. Tommaso Pacchelli e del dott. Claudio Barbieri, la Fedarlinea, rappresentata dal dott. Giuseppe Raverá, dal Cap. Giovanni Rizzo e dal dott. Lorenzo Paolizzi, con la Segreteria Nazionale delle Organizzazioni Sindacali USCLAC e UNCDiM rappresentate dal com.te Antonino Nobile e dal D.M. Vincenzo Vitiello.

Le parti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e delle Società del Gruppo Tirrenia non in regolamento organico, prevedendo, in armonia con la prassi contrattuale del settore, per la prima durata quadriennale e relativa scadenza il 31 dicembre 2010, per la seconda durata biennale con relativa scadenza il 31 dicembre 2008.

L'incremento retributivo complessivo è stato frazionato in due tranches, la prima con decorrenza 1° giugno 2007, la seconda con decorrenza 1° gennaio 2008.

U.S.C.L.A.G.

U.N.C.Di.M.

CONFITARMA

FEDARLINEA

C.C.N.L. Comandanti e Direttori di macchina su navi superiori a 3.000 t.s.l.

L'art. 1 del vigente contratto è così sostituito:

Art. 1
Tipi di contratto d'imbarco

Il rapporto di lavoro del Comandante o Direttore di macchina può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:

- a) per un dato viaggio o per più viaggi;
- b) a tempo determinato;
- c) a tempo indeterminato.

Il contratto di imbarco, da stipularsi avanti l'Autorità Marittima, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della Navigazione in conformità dei modelli:


- a) Mod. V – Contratto a viaggio;
- b) Mod. T.D. – Contratto a tempo determinato;
- c) Mod. T.I. – Contratto a tempo indeterminato.

Allegati al presente contratto.

Art. 2 bis
Contratto d'imbarco a tempo determinato

Le parti in relazione a quanto previsto dall'art. 326 cod. nav. che, tra le tipologie di contratti di arruolamento prevede quella a tempo determinato, nell'intento di adeguare questa normativa all'attuale organizzazione del lavoro a bordo contemporaneamente realizzando condizioni inscindibili e di miglior favore hanno convenuto:

1. ferma restando la disciplina di cui all'art. 326 del codice della navigazione I, II e III comma, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata non superiore a quattro mesi. In relazione alla minor durata sopra specificata, si conviene che, in caso di intervallo tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato, inferiore a sessanta giorni, il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo in caso in cui complessivamente, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 giorni, si raggiunga l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione;
2. il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
3. il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il TFR, l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al turno a cui ha diritto.



Art. 39
Indennità di navigazione

NAVI DA CARICO

Dal 1° giugno 2007

| | |
|----------------------------------|------------|
| Fino a 5.000 t.d.w. | € 1.113,07 |
| Da oltre 5.000 a 20.000 t.d.w. | € 1.146,70 |
| Da oltre 20.000 a 100.000 t.d.w. | € 1.187,15 |
| Oltre 100.000 t.d.w. | € 1.234,19 |

NAVI TRAGHETTO
Merci/Passeggeri

Dal 1° giugno 2007

| | |
|--------------------------------|----------|
| Fino a 1.500 t.s.l. | € 888,57 |
| Da oltre 1.500 a 7.000 t.s.l. | € 917,23 |
| Da oltre 7.000 a 20.000 t.s.l. | € 951,63 |
| Oltre 20.000 t.s.l. | € 991,75 |

Gli importi sopra elencati vengono ridotti del 20% per navigazione mediterranea.

Per le tratte di navigazione che non superano i trenta minuti, tra porto e porto, gli importi sopra elencati vengono ridotti del 25%.

NAVI DA CROCIERA

Dal 1° giugno 2007

| | |
|---|------------|
| Comandante | € 1.043,40 |
| Comandante in 2 ^a | € 1.036,53 |
| Direttore di macchina | € 1.043,40 |
| Direttore di macchina in 2 ^a | € 1.036,53 |



Art. ..
Istituzione del Turno Particolare

Gli armatori che gestiscono almeno tre navi istituiscono un Turno Particolare dove iscrivere Comandanti e Direttori di macchina prelevati a libera scelta dal Turno Generale o proveniente dal Turno Particolare previsto nel Contratto di Imbarco degli equipaggi.

Per l'iscrizione o reiscrizione al Turno Particolare il marittimo dovrà essere in possesso dei requisiti di categoria ed aver superato un periodo di prova di sei mesi.

Per l'individuazione dei limiti numerici dei marittimi da iscrivere nel Turno Particolare, valgono le disposizioni di cui all'art. 16/bis, ultimo comma, del presente contratto.

Ai fini di cui sopra per Armatore si intende anche un gruppo di società e/o compagnie consorziate con un unico Ufficio Marittimo.

Art. ..
Periodo di imbarco

Il periodo contrattuale di imbarco è di 4 (quattro) mesi, che, da parte dell'Armatore, è prorogabile o riducibile di giorni 30.

Particolari deroghe alla durata del periodo di imbarco di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere concordate con le Organizzazioni sindacali firmatarie, in sede aziendale, qualora particolari condizioni operative lo rendessero necessario.

Al termine del periodo di imbarco il Comandante o il Direttore di macchina in Turno Particolare verrà sbarcato per "avvicendamento" e verrà automaticamente reiscritto nel turno; conseguentemente il lavoratore sarà liquidato di tutte le competenze maturate, ivi compreso il trattamento di fine rapporto maturato, salvo non abbia aderito a forme di previdenza complementare.

Ai marittimi iscritti al Turno Particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% del periodo d'imbarco.

Art. ..
Cancellazione dal Turno Particolare

Oltre alle infrazioni ai propri doveri di servizio, sono considerati giustificati motivi per la non reiscrizione al turno particolare o la cancellazione dal turno stesso:

- a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;



- b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'IPSEMA) anche se dovuti a più interventi morbosi;
- c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
- d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
- e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
- f) il rifiuto di trasbordare;
- g) la temporanea inibizione dall'esercizio professionale;
- h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
- i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reinscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.

La eventuale non reinscrizione, o cancellazione dal turno particolare, verrà comunicata dalla Società al marittimo a mezzo di lettera raccomandata nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla data di presentazione del libretto di navigazione o dalla data del provvedimento.

Il marittimo può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della Società, i motivi che hanno determinato il provvedimento della non reinscrizione nel turno particolare o la cancellazione dallo stesso. In tale caso la Società risponderà all'interessato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Le disposizioni di cui all'art. 23 sono estese ai Comandanti e Direttori di macchina in Turno Particolare.

Il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato, mediante trasbordo, sulla medesima nave o su altra dello stesso tipo adibita alla medesima linea, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.

Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione e la mancata reinscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.



Scatti di anzianità

Il regime di scatti di anzianità di cui all'art. 18 del presente contratto è esteso anche ai Comandanti e Direttori di macchina in Turno Particolare.

Per i Comandanti e i Direttori di macchina in Turno Particolare lo scatto di anzianità biennale maturerà al compimento di 24 mesi effettivi di imbarco.

Resta ovviamente inteso che il tetto degli otto scatti biennali costituisce la misura massima erogabile dell'istituto di cui trattasi, a prescindere dal regime contrattuale applicato.

Indennità per perdita corredo personale

Il limite massimo dell'indennità di cui all'art. 41 viene elevato, con decorrenza 1° luglio 2007, a € 2.000.

Minimo contrattuale conglobato

Dal 1° giugno 2007

| | |
|--|------------|
| Comandante | € 2.887,23 |
| Comandante in 2 ^a (crociere) | € 2.540,26 |
| Direttore di macchina | € 2.733,55 |
| Direttore di macchina in 2 ^a (crociere) | € 2.540,26 |

Dal 1° gennaio 2008

| | |
|--|------------|
| Comandante | € 2.954,57 |
| Comandante in 2 ^a (crociere) | € 2.599,51 |
| Direttore di macchina | € 2.797,31 |
| Direttore di macchina in 2 ^a (crociere) | € 2.599,51 |



Una-tantum

Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2007 è determinata una cifra una-tantum di cui alla tabella 1, corrisposta esclusivamente ai marittimi in servizio alla data della firma del presente accordo in base ai criteri di seguito indicati.

Un quinto di tale cifra (quota mensile) sarà corrisposta ai marittimi in C.R.L. per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2007.

Al personale in Turno Particolare la quota mensile o pro-rata verrà corrisposta per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2007.

Ai marittimi in Turno Generale, imbarcati alla data di sottoscrizione del presente contratto verrà corrisposta una quota mensile o pro-rata per il periodo di effettivo imbarco effettuato tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2007. Ai marittimi in Turno Generale, già sbarcati e che reimbarcheranno con la stessa Società entro il 1° settembre 2007, verrà corrisposta la quota una-tantum mensile o pro-rata relativa ai periodi di effettivo imbarco effettuati tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2007.

UNA TANTUM

| | |
|--|----------|
| Comandante | € 610,27 |
| Comandante in 2 ^a (crociere) | € 536,94 |
| Direttore di macchina | € 577,79 |
| Direttore di macchina in 2 ^a (crociere) | € 536,94 |



Contributo a carico dei Comandanti e Direttori di macchina iscritti alle OO.SS. USCLAC e UNCDiM per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le Segreterie Nazionali USCLAC e UNCDiM allo scopo di far conoscere a tutti i propri iscritti i diritti/doveri nell'ambito del rapporto di lavoro, si impegnano a stampare o a fornire su supporto informatico i contratti collettivi nazionali di lavoro fornendo ad ogni lavoratore interessato una copia del proprio CCNL.

A tale scopo, in occasione della firma dell'accordo di rinnovo del CCNL ad ogni marittimo sarà trattenuto un contributo così calcolato:

minimo contrattuale

26

Ferma restando per il marittimo la facoltà di esprimere parere scritto contrario con raccomandata da inviare all'azienda contestualmente alle organizzazioni sindacali firmatarie e stipulanti del presente accordo entro 5 giorni dal ritiro dalla busta paga, il versamento dei contributi verrà effettuato non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla consegna della busta paga.

Le aziende provvederanno a versare i contributi trattenuti ai comandanti/direttori di macchina sul c/c bancario n. 354535/00/15 intestato a USCLAC presso Banco di Chiavari Agenzia 1061, Via Garibaldi 2 Genova - ABI 03424 - CAB 01400 e sul c/c bancario n. 456468/01/78 intestato a UNCDiM presso Banco di Chiavari Agenzia 1061, Via Garibaldi 2 Genova - ABI 03424 - CAB 01400.

Dt

su *eg*

h
A
h

REGOLAMENTO ORGANICO

Società Tirrenia, Divisione Adriatica, Italia e Lloyd
Triestino

L'anno 2007, addì 25 del mese di luglio, in attuazione dell'accordo 5 giugno 2007 del rinnovo dei contratti collettivi di imbarco, si sono incontrate:

L'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea
(FEDARLINEA)

e

le organizzazioni sindacali USCLAC-UNCDIM

Le parti,

- Considerato quanto previsto dall'art.3 comma 10 della legge 856/1986;
- preso atto dell'art. 3 del R.O. sul "Coordinamento con il contratto d'imbarco";
- visto l'accordo sindacale 5 giugno 2007 di rinnovo dei contratti di imbarco;

convengono di applicare al personale di Stato Maggiore navigante in Regolamento Organico i miglioramenti previsti dal citato accordo 5 giugno 2007, con le varianti specifiche di seguito precisate.

USCLAC
[Signature]
UNCDIM
[Signature]

FEDARLINEA
[Signature]

REGOLAMENTO ORGANICO

Società Tirrenia, Divisione Adriatica, Italia • Lloyd
Triestino

PAGHE MENSILI (valori in euro)

| Qualifiche | Incremento paga dall'1/06/2007 | Paga mensile dall'1/06/2007 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Comandante | 44,33 | 1.141,23 |
| Dir. Macch. | 40,18 | 1.036,03 |
| 1^ Ufficiale | 34,63 | 892,82 |
| 2^ Ufficiale | 30,82 | 785,52 |

| Qualifiche | Incremento paga dall'1/01/2008 | Paga mensile dall'1/01/2008 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Comandante | 36,69 | 1.177,92 |
| Dir. Macch. | 33,25 | 1.069,28 |
| 1^ Ufficiale | 28,66 | 921,49 |
| 2^ Ufficiale | 25,51 | 811,04 |



REGOLAMENTO ORGANICO

Società Tirrenia, Divisione Adriatica, Italia e Lloyd
Triestino

UNA TANTUM (valori in euro)

Ai soli Ufficiali in Regolamento Organico in servizio alla data del presente accordo, sarà riconosciuto, a copertura del periodo 01/01/2007-31/05/2007, un importo complessivo "una tantum" (o pro-rata) come segue:

| | Una tantum 01/01/07-31/05/07 |
|---------------|---------------------------------|
| Comandante | 610,27 |
| Dir, Macchina | 577,79 |
| 1^ Ufficiale | 390,03 |
| 2^ Ufficiale | 327,16 |

I suddetti importi saranno corrisposti agli Ufficiali per ogni mese di servizio prestato nel periodo 1/1/2007-31/05/2007, con esclusione dei soli periodi non coperti da retribuzione, come quelli trascorsi in assistenza presso l'I.P.SE.MA. (in quanto la relativa quota sarà corrisposta da quest'ultima), in aspettativa, ecc.



REGOLAMENTO ORGANICO

Società Tirrenia, Divisione Adriatica, Italia e Lloyd
Triestino

Contributo a carico dei lavoratori per l'adeguamento
economico del Regolamento Organico 14 giugno 1985.

La Segreteria Nazionale USCLAC e UNCDIM allo scopo di far conoscere a tutti i marittimi in Regolamento Organico i propri diritti/doveri nell'ambito del rapporto di lavoro, si impegnano a stampare o a fornire su supporto informatico ad ogni lavoratore interessato una copia del CCNL.

A tale scopo, in occasione della firma dell'accordo di adeguamento economico del Regolamento Organico ad ogni marittimo/amministrativo sarà trattenuto un contributo così calcolato:

paga minima mensile + indennità di contingenza
26

Ferma restando per il marittimo/amministrativo la facoltà di esprimere parere scritto contrario con raccomandata individuale da inviare all'azienda contestualmente alle organizzazioni firmatarie e stipulanti del presente accordo entro 5 giorni dal ritiro della busta paga, il versamento dei contributi verrà effettuato non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla consegna della busta paga.



REGOLAMENTO ORGANICO

Società CAREMAR, SAREMAR, SIREMAR e TOREMAR

L'anno 2007, addì 25 del mese di luglio, in attuazione dell'accordo 5 giugno 2007 del rinnovo dei contratti collettivi di imbarco, si sono incontrate:

L'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea (FEDARLINEA)

e

le organizzazioni sindacali USCLAC-UNCDIM

Le parti,

- Considerato quanto previsto dall'art.3 comma 10 della legge 856/1986;
- preso atto dell'art. 1 del R.O. sul "Coordinamento con il contratto d'imbarco";
- visto l'accordo sindacale 5 giugno 2007 di rinnovo dei contratti di imbarco;

convengono di applicare al personale di Stato Maggiore navigante in Regolamento Organico i miglioramenti previsti dal citato accordo 5 giugno 2007, con le varianti specifiche di seguito precisate.

USCLAC
[Signature]
UNCDIM
[Signature]

FEDARLINEA
[Signature]

REGOLAMENTO ORGANICO

Società CAREMAR, SAREMAR, SIREMAR e TOREMAR

PAGHE MENSILI (valori in euro)

| Qualifiche | Incremento paga dall'1/06/2007 | Paga mensile dall'1/06/2007 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Comandante | 44,33 | 1.122,04 |
| Dir. Macch. | 40,18 | 1.019,28 |
| 1^ Ufficiale | 34,63 | 892,82 |
| 2^ Ufficiale | 30,82 | 785,52 |

| Qualifiche | Incremento paga dall'1/01/2008 | Paga mensile dall'1/01/2008 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Comandante | 36,69 | 1.158,73 |
| Dir. Macch. | 33,25 | 1.052,53 |
| 1^ Ufficiale | 28,66 | 921,49 |
| 2^ Ufficiale | 25,51 | 811,04 |



REGOLAMENTO ORGANICO

Società CAREMAR, SAREMAR, SIREMAR e TOREMAR

UNA TANTUM (valori in euro)

Ai soli Ufficiali in Regolamento Organico in servizio alla data del presente accordo, sarà riconosciuto, a copertura del periodo 01/01/2007-31/05/2007, un importo complessivo "una tantum" (o pro-rata) come segue:

| | Una tantum 01/01/07-31/05/07 |
|---------------|---------------------------------|
| Comandante | 610,27 |
| Dir, Macchina | 577,79 |
| 1^ Ufficiale | 390,03 |
| 2^ Ufficiale | 327,16 |

I suddetti importi saranno corrisposti agli Ufficiali per ogni mese di servizio prestato nel periodo 1/1/2007-31/05/2007, con esclusione dei soli periodi non coperti da retribuzione, come quelli trascorsi in assistenza presso l'I.P.SE.MA. (in quanto la relativa quota sarà corrisposta da quest'ultima), in aspettativa, ecc.



REGOLAMENTO ORGANICO

Società CAREMAR, SAREMAR, SIREMAR e TOREMAR

Contributo a carico dei lavoratori per l'adeguamento economico del Regolamento Organico 14 giugno 1985.

La Segreteria Nazionale USCLAC e UNCDIM allo scopo di far conoscere a tutti i marittimi in Regolamento Organico i propri diritti/doveri nell'ambito del rapporto di lavoro, si impegnano a stampare o a fornire su supporto informatico ad ogni lavoratore interessato una copia del CCNL.

A tale scopo, in occasione della firma dell'accordo di adeguamento economico del Regolamento Organico ad ogni marittimo/amministrativo sarà trattenuto un contributo così calcolato:

paga minima mensile + indennità di contingenza
26

Ferma restando per il marittimo/amministrativo la facoltà di esprimere parere scritto contrario con raccomandata individuale da inviare all'azienda contestualmente alle organizzazioni firmatarie e stipulanti del presente accordo entro 5 giorni dal ritiro della busta paga, il versamento dei contributi verrà effettuato non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla consegna della busta paga.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name followed by a vertical line and a small flourish.

Per gli aliscafi gli aumenti sono i seguenti:

COMANDANTI: €81,37 da 01/06/2007 - €81,37 da 01/08/2008

DIR. MACCHINA: €77,04 da 01/06/2007 - €77,04 da 01/08/2008

Una tantum per i mesi da genn-mag 2007

COMANDANTI €610,27

DIR.MACCHINA €577,79